



## COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Piazza Mazzini 46 - 16038 Santa Margherita Ligure - GE

**COMANDO POLIZIA LOCALE**  
**UFFICIO SEGRETERIA COMANDO**  
Tel 0185/205451 fax 0185-286981 -

R.O. n. 138

Prot. P.M. n. 92/16

### IL DIRIGENTE

**Visto** l'art. 5, 3° comma e art. 7 del vigente Codice della Strada;

**Visto** il D. L.vo 267 del 18 agosto 2000;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 190 del 09/06/2016

**Vista** e richiamata l'ordinanza n. 132/2016 con la quale si è provveduto a disporre le opportune misure utili a consentire un corretto e sicuro svolgimento delle manifestazioni organizzate in ambito cittadino nel periodo compreso dal 1 luglio al 20 luglio 2016;

**Considerato** che il punto 13 della predetta ordinanza testualmente disponeva; "In relazione alla manifestazione denominata "Un Weekend da Favola", dalle ore 20.00 alle ore 24.00 del giorno 17 luglio 2016 In C.so Matteotti, altezza civ. 29-35, per la consistenza di n. 1 stallo auto, sono vietate la fermata e la sosta a tutte le categorie dei veicoli, eccetto autorizzati (servizio Associazione Eureka);

**Atteso** che l'evento di cui al punto precedente è previsto per il giorno 16 luglio;

**Ritenuto** quindi opportuno adottare i necessari provvedimenti al fine di assicurare la migliore riuscita della programmata attività, contemperandola con le necessità di sicurezza della circolazione stradale disponendo quanto necessario per il giorno 16 luglio;

### ORDINA

1. In relazione alla manifestazione denominata "Un Weekend da Favola", dalle ore 20.00 alle ore 24.00 del giorno 16 luglio 2016 In C.so Matteotti, altezza civ. 29-35, per la consistenza di n. 1 stallo auto, sono vietate la fermata e la sosta a tutte le categorie dei veicoli, eccetto autorizzati (servizio Associazione Eureka);
2. è abrogato il punto 13. dell' ordinanza n. 132/2016.

### AVVISA

- In caso di inadempienza alla presente Ordinanza, i trasgressori saranno perseguiti a norma del vigente Codice della Strada, mentre i veicoli saranno rimossi ai sensi dell'art.159 del citato Codice.
- L'eventuale transito in deroga, ove previsto, il transito dei veicoli dovrà avvenire assicurando il rispetto del normale flusso della circolazione pedonale e stradale;
- i transiti dei veicoli in area tutelata dovrà avvenire adottando tutte le cautele possibili onde scongiurare interferenze con il traffico pedonale.
- durante il transito dei veicoli dovranno essere rispettate tutte le altre norme di circolazione di cui al vigente Codice della Strada alle quali la presente autorizzazione non importa deroghe;
- dovranno essere rispettate le eventuali disposizioni che potranno essere impartite verbalmente, se necessarie, dal personale che espleta servizi di polizia stradale;
- l'Amministrazione comunale concedente è manlevata da qualsiasi responsabilità civile o penale che possa derivare in relazione al rilascio delle riportate deroghe al transito ed alla mancata osservanza della suddette prescrizioni;
- la presente autorizzazione è valida ai soli fini della circolazione stradale rimanendo quindi ferma la necessità che il Richiedente acquisisca tutte le autorizzazioni, permessi e nulla osta a fini diversi della circolazione previsti dalla normativa vigente.

- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

### **DISPONE**

che il Servizio Segnaletica, secondo necessità e con congruo anticipo, provveda all'installazione dell'opportuna segnaletica prevista dal Codice della Strada;

### **AVVERTE**

**Che:**

Ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area di Staff 1 – Polizia Urbana e controllo del Territorio.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92. Nel medesimo termine potrà essere presentato ricorso al TAR Liguria.

In applicazione del D. Lgs. 9 luglio 2010 n. 104 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova o in alternativa entro 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d. P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Santa Margherita Ligure, **- 6 LUG. 2016**

  
IL DIRIGENTE  
(Dott. Mauro MUSSI)